

**Certificazioni e
Accreditamenti:**



Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Lucca



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Lucca

Live Webinar Whistleblowing e Collegi Sindacali. Obblighi, scadenze e implicazioni sulle attività di vigilanza alla luce del Decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 (la cd. direttiva whistleblowing).

Dott. Prof. Edoardo Rivola

Giugno 2023



Compliance Network

RETE PROFESSIONALE DI CONSULENZA E FORMAZIONE ALLE IMPRESE E ALLA P.A.

STUDIO RIVOLA
COMMERCIALISTI & AVVOCATI PER LA COMPLIANCE



Implicazioni pratiche del
nuovo Decreto e le
prossime scadenze

IL NUOVO DECRETO E LE PROSSIME SCADENZE

È in vigore dal 30 marzo 2023 il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel testo: Decreto o D.Lgs. 24/23) che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (cd. direttiva whistleblowing). Violazioni di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Il testo che introduce novità rilevanti rispetto alla disciplina oggi in vigore per il settore pubblico (con previsioni obbligatorie) e per il settore privato (adeguamento volontario), non si discosta dalla bozza sottoposta al parere del Parlamento.

IL NUOVO DECRETO E LE PROSSIME SCADENZE

Il quadro che si viene a delineare dovrà essere completato dalle Linee guida adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione (nel testo: Anac), sentito il Garante, entro il prossimo 30 giugno, al fine di definire le procedure e la gestione delle segnalazioni esterne.

IL NUOVO DECRETO E LE PROSSIME SCADENZE

Come prevede l'art. 24 del Decreto, **le nuove norme avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 per gli enti pubblici e per una parte dei soggetti del settore privato che ne sono destinatari.**

L'eccezione riguarda "i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove" per i quali l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna decorre dal 17 dicembre 2023.

Registriamo qui la prima grande novità del Decreto che estende, in misura rilevante, l'ambito di applicazione della tutela e, di conseguenza, i destinatari degli obblighi:

- **settore pubblico:** tutti indistintamente;
- **settore privato:**
 - le aziende che hanno impiegato in media nell'ultimo anno almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - le aziende che operano nei settori regolamentati a livello europeo (es. settore dei mercati finanziari e del credito, sicurezza trasporti, tutela ambiente) anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
 - le aziende che adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del DLgs 231/01 anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (obbligo dal 17 dicembre 2023).

CHE COSA BISOGNA FARE PER ESSERE COMPLIANT AL DECRETO WHISTLEBLOWING?

- **Predisposizione di canali di segnalazione**, progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tecnologicamente affidabili,
- **Esigenza di formazione interna dei dipendenti ed esterna degli altri stakeholder** anche sull'utilizzo dello strumento informatico,
- **Scelta accurata e formazione specifica di quei soggetti che saranno incaricati di ricevere le segnalazioni**
- **Strutturare adeguatamente la governance del sistema di whistleblowing e affidare la gestione delle segnalazioni a personale con formazione specifica: pianificazione e diffusione di procedure lineari ed efficaci**
- **Gestire il trattamento dei dati personali e la documentazione inerente alle segnalazioni a norma GDPR, effettuando inoltre una Valutazione d'impatto (DPIA), in ottemperanza dell'art. 35, per assicurare un livello di cyber security commisurato ai rischi.**

Con la nuova disciplina, quindi, ogni impresa operante in Italia e rientrante nelle categorie appena menzionate – anche indipendentemente dalla preventiva adozione di un modello organizzativo – dovrà:

- ✓ **istituire canali interni** per consentire **segnalazioni in forma scritta**, anche con modalità informatiche (ad es., piattaforme *on-line*), oppure **in forma orale**, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontri diretti con il gestore della segnalazione;
- ✓ **affidare la gestione dei canali interni** ad una **persona** o ad un **ufficio interno autonomo, dedicato** e con **personale specificamente formato**, o ad un soggetto esterno (il c.d. "*Ombudsman*"), anch'esso autonomo e specificamente formato;
- ✓ **Disciplinare i flussi** tra soggetto gestore, OdV, Rpct, Responsabili del potere disciplinare e gestorio.
- ✓ **adottare una procedura per regolamentare in modo preciso la gestione delle segnalazioni**, prevedendo **tempistiche certe** (un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione e un riscontro sull'esito entro i successivi 3 mesi) e l'**obbligo di dare un seguito diligente alle segnalazioni stesse**, valutando la veridicità e la sussistenza dei fatti riportati e adottando le necessarie azioni correttive;
- ✓ mettere a disposizione dei possibili segnalanti **informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne** (utilizzando il canale appositamente istituito presso l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) o le **divulgazioni pubbliche** (tramite i *mass media*);
- ✓ **garantire misure di tutela per i segnalanti**, consistenti in particolare nella **riservatezza** della loro identità – con l'esecuzione dei necessari adempimenti in materia di *data protection* e *cyber security* – e nel **divieto di ritorsioni dirette e indirette** nei loro confronti (ad es., licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, demansionamento, referenze negative, intimidazioni o molestie, danni reputazionali, ecc.).

- ✓ Sarà poi necessario **valutare l'idoneità dei canali precedentemente attivati**, esaminando l'opportunità di utilizzare piattaforme tecnologiche, e **integrare le procedure di gestione delle segnalazioni** con i requisiti prescritti dal Decreto *Whistleblowing*.
- ✓ Infine, per garantire l'efficacia dell'intero sistema, sarà fondamentale attuare una campagna di comunicazione esterna e di formazione interna sul whistleblowing, con l'obiettivo di diffondere una cultura della segnalazione intesa quale strumento di compliance e responsabilità sociale di impresa.

Quali canali sono conformi alla nuova legge sul Whistleblowing?



NO – E-mail o PEC

Non sono sufficienti a garantire un sistema di whistleblowing conforme.



NO – Form cartacei e segnalazioni in presenza

Non assicurano la riservatezza e la conservazione a norma dei documenti.



Sì – Software e app con sistemi di crittografia

- ✓ Si dovrà tenere innanzitutto conto, dell'**ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo** della nuova norma, consentendo anche a soggetti diversi dai dipendenti di effettuare segnalazioni tramite i canali interni.
- ✓ In secondo luogo, si dovrà considerare anche l'**ampliamento dell'ambito di applicazione oggettivo**, essendo ora previsto che:
- ✓ Nelle imprese private **dotate di un modello organizzativo ma con un numero di dipendenti inferiore a 50**, possono essere presentate solo segnalazioni interne di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazione dei modelli organizzativi;
- ✓ Mentre nelle imprese private dotate di un modello organizzativo ma con un numero di dipendenti superiore a 50 possono essere presentate, **internamente**, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazione dei modelli organizzativi e, **esternamente** o **pubblicamente**, violazioni di altre norme di derivazione europea.
- ✓ Da questa circostanza deriva l'esigenza di svolgere una **profonda riflessione in merito all'identificazione del soggetto o dell'ufficio**(interno o esterno) **in possesso delle dovute competenze – anche tecniche –, per la gestione delle segnalazioni**, essendo l'attività dell'Organismo di Vigilanza ("OdV") tipicamente circoscritta alle violazioni rilevanti per il Decreto 231. E, in ogni caso, si dovranno **regolamentare i flussi informativi tra l'OdV e le altre funzioni aziendali** (ad es., RPCT, risorse umane, legale, *compliance*) che potranno essere coinvolte nelle indagini interne sulle segnalazioni, al fine di garantire la riservatezza del segnalante e delle altre persone coinvolte.

LE SANZIONI

- ✓ In definitiva, con il Decreto *Whistleblowing* l'implementazione di un sistema di segnalazione non rappresenta più solo un elemento di etica aziendale, ma costituisce un vero e proprio obbligo giuridico che, se non adempiuto, può essere sanzionato. In caso di violazione, infatti, l'ANAC potrà applicare al responsabile **sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro** se accerta, tra l'altro, che:
 - sono state commesse **ritorsioni**;
 - la **segnalazione è stata ostacolata** o si è tentato di ostacolarla;
 - è stato **violato l'obbligo di riservatezza**;
 - **non sono stati istituiti canali di segnalazione**;
 - non sono state adottate **procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni** o le procedure adottate **non sono conformi** al Decreto;
 - **non è stata svolta l'attività di verifica** e di analisi delle segnalazioni ricevute.



Il nuovo Decreto legislativo sul *Whistleblowing*

Whistleblowing” - letteralmente “*soffiata*”

Comunicazione interna/esterna e divulgazione pubblica delle violazioni



Il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

«contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;



CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 1

Ambito oggettivo di applicazione

- Il Decreto riconduce ad un unico testo la disciplina relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
- Come dispone il secondo comma dell'articolo 1 sono esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina, in particolare, le contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico
- In sintesi si può affermare che l'oggetto della segnalazione potrà riguardare non solo violazioni effettive o potenziali della normativa europea in determinati settori, ma anche violazioni della normativa nazionale e regolamentare. Nella definizione di violazioni vanno ricompresi non solo i comportamenti ma anche atti e omissioni o informazioni per i quali il segnalante abbia fondati sospetti che possano concretizzare violazioni, supportati da elementi concreti.

•

DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 10 MARZO 2023

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti normativi di cui all'allegato, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

.....

DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 10 MARZO 2023

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

.....

d) «segnalazione interna»: la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;

e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;

f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 10 MARZO 2023

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

.....

p) **«soggetti del settore pubblico»:** le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le *società in house*, così come definite, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;

q) **«soggetti del settore privato»:** soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
- 3) rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);

Art. 3 (Ambito di applicazione soggettivo) : CHI PUO' FARE LE SEGNALAZIONI

3. ... le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano o denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- c) i lavoratori subordinati di soggetti diversi, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o dall'articolo 54-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 10 MARZO 2023

Art. 3 (Ambito di applicazione soggettivo) : CHI PUO' FARE LE SEGNALAZIONI

COMMA 3....SEGUE....

- d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o presso soggetti diversi;
- e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o soggetti diversi che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o presso soggetti diversi;
- g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o presso soggetti diversi;
- h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o soggetti diversi.

DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 10 MARZO 2023

Art. 3 (Ambito di applicazione soggettivo) : IN QUALE PERIODO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE SI POSSONO FARE LE SEGNALAZIONI

COMMA 4

4. La tutela delle persone segnalante di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

QUALE E' L'OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI ?

ART. 3:

- 1. Per i soggetti del settore pubblico**, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile **delle informazioni sulle violazioni** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
- 2. Per i soggetti del settore privato**, le disposizioni del presente decreto si applicano:
 - a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2)**, alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile **delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6)**;
 - b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3)**, alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne **delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2**, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche **delle informazioni delle violazioni** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 10 MARZO 2023

QUALE E' L'OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI ?

ART. 3:

- 1. Per i soggetti del settore pubblico** (ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate) le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile **delle informazioni sulle violazioni** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 10 MARZO 2023

QUALE E' L'OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI ?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) **condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (comprese quelle di *maladministration* di cui ai PTPCT e pare anche dei manuali di qualità)**, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

QUALE E' L'OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI ?

ART. 3:

2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:

- a) soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, alle persone di cui ai commi 3 o 4 (ovvero a tutte quelle che possono fare segnalazioni come abbiamo visto), che effettuano segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);**



DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 10 MARZO 2023

QUALE E' L'OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI ?

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

QUALE E' L'OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI ?

ART. 3:

2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:

- b) per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, alle persone di cui ai commi 3 o 4 (ovvero a tutte quelle che possono fare segnalazioni come abbiamo visto) che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (compresi dunque i Piani per prevenzione della corruzione e pare anche dei manuali di qualità)**
.
- c) per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni viste sopra per i soggetti pubblici ad eccezione di quelle riferite ad illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non espressamente riportati nel decreto.**

PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E MODELLO

221

D.Lgs. 231/2001	Legge 190/2012
Reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questa	Prevenire anche reati commessi in danno della società e condotte non necessariamente riconducibili a reati («maladministration»)

Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “**maladministration**”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad **atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.**



CAPO II

SEGNALAZIONI INTERNE, SEGNALAZIONI ESTERNE, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Whistleblowing: le tipologie di segnalazione

Le segnalazioni effettuate dai whistleblower **possono essere di tre tipologie**. Nello specifico:

- **segnalazione interna:** la comunicazione, scritta o orale, viene presentata tramite un apposito canale interno all'organizzazione pubblica o privata. Questo canale di segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, di quella coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto e alla relativa documentazione;
- **segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta o orale, avviene tramite un canale esterno, attivato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e che sappia garantire le tutele di riservatezza menzionate al punto precedente;
- **divulgazione pubblica:** vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La persona segnalante beneficia della protezione prevista dal decreto solo nel caso in cui: sia stata effettuata una segnalazione interna o esterna, cui non è stato dato riscontro sulle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; la persona segnalante ha un fondato motivo per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere un seguito efficace (es. per il rischio di prove occultate o distrutte).

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Art. 4 (Canali di segnalazione interna)

- Il co. 1 prevede l'obbligo, per i soggetti pubblici e privati, di attivare **un proprio canale** di segnalazione, che garantisca la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e dei contenuti della segnalazione. Tuttavia lo Schema non chiarisce, in concreto, i requisiti di questo canale di segnalazione, né fornisce uno standard di riferimento; al contrario, per la gestione delle segnalazioni esterne prevede l'elaborazione di Linee Guida da parte di ANAC.
- I Modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.
- La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
- Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. **Le segnalazioni interne in forma orale** sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Art. 4 (Canali di segnalazione interna)

- I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del **responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, **la gestione del canale di segnalazione interna**.
- La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2 e 4 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.



Nel caso di soggetti giuridici in cui c'è la figura del RPCT si pone il problema del raccordo e del coordinamento con l'OdV, complicati dagli obblighi di riservatezza del soggetto incaricato).

Nel caso invece di soggetti giuridici in cui non c'è la figura del RPCT ed è in uso un Modello 231 spetterà inevitabilmente all'OdV ricevere le segnalazioni; diversamente non potrebbe venirne a conoscenza e il Modello 231 non potrebbe essere attuato (visti gli obblighi di riservatezza del soggetto incaricato).

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Art. 4 (Canali di segnalazione interna)

- I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. **[SOLO]** I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.



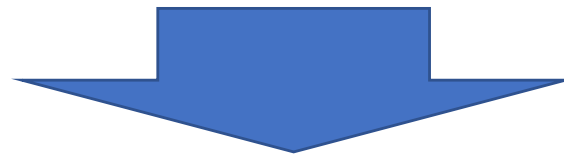
ATTENZIONE NEI GRUPPI DI IMPRESA....

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Art. 5 (Gestione del canale di segnalazione interna)

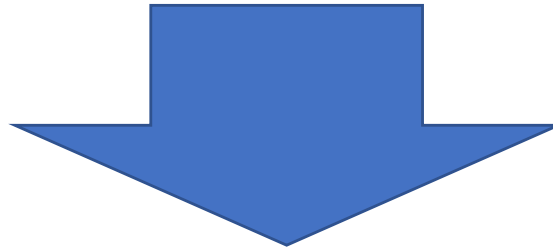
Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Art. 5 (Gestione del canale di segnalazione interna)



**NECESSITA' DI UNA PROCEDURA INTERNA CHE DISCIPLINI LE
SEGNALAZIONI**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Art. 6 (Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna)

- La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto nell'articolo 4;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
 - c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



ART. 7 CANALI PER LE SEGNALAZIONI ESTERNE - ANAC: Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. (Linee Guida entro 3 mesi)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Art. 12 (Obbligo di riservatezza)

- L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3.
- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



In sostanza la riservatezza rischia di essere solo formale visto che nei procedimenti con la Corte dei Conti e in quelli Penali i fascicoli diventano accessibili.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Art. 13 (Trattamento dei dati personali)

- Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato **a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.**
- **I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento,** nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, fornendo idonee informazioni alle persone segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento o dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Art. 13 (Trattamento dei dati personali)

- I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

CONDIVISIONE DELLE RISORSE (ART. 4 COMMA 4): I Comuni diversi dai Capoluoghi di Provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecento quarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Art. 13 (Trattamento dei dati personali)

- Il soggetti di cui all'articolo 4 (**i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato**) definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.



NECESSITA' DI UNA REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA) DELLE SEGNALAZIONI PRECEDUTA DA (OBBLIGATORIA) UNA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Art. 15 (Divulgazioni pubbliche)

«divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

*

- **La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione** prevista dal presente decreto **se**, al momento della divulgazione, ricorre **una delle seguenti condizioni:**

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

- Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.



CAPO III
MISURE DI PROTEZIONE
(per il Whistleblower e facilitatori)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Art. 16 (Condizioni per la protezione della persona segnalante)

- Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano **alle persone** di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante **aveva fondato motivo** di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;
 - b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Art. 16 (Condizioni per la protezione della persona segnalante)

- I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare **pubblicamente** sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
- quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una **sanzione disciplinare**.
- La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o divulgazione pubblica anonima, se la persona segnalante è stato successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Le misure di protezione di cui al CAPO III (art. 17): **DIVIETO DI RITORSIONE**

1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Le misure di protezione di cui al CAPO III (art. 17): DIVIETO DI RITORSIONE

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
-

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Le misure di protezione di cui al CAPO III (art. 17): **DIVIETO DI RITORSIONE**

...SEGUE

- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Le misure di protezione di cui al CAPO III (art. 18): MISURE DI SOSTEGNO e PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Le misure di protezione di cui al CAPO III (art. 20): **LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'**

- **Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.**
- Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Alcuni elementi di criticità

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Valutazioni e criticità

- Lo Schema include tra i destinatari della nuova disciplina le **imprese con meno di 50 dipendenti** che siano dotate di un modello organizzativo 231 (di seguito anche: MO 231), nonostante la Direttiva, in linea di principio, escluda le imprese sotto tale soglia dimensionale. Tali enti non costituiscono una categoria separata rispetto agli altri soggetti giuridici del settore privato e, dunque, non appare giustificato disciplinare una loro classificazione specifica, anche in considerazione della *ratio* del nuovo istituto, che poco si addice alle realtà di minori dimensioni. Peraltro, la scelta dello Schema determina un ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina anche a piccole e a microimprese, che la Direttiva prevede quale facoltà, ma solo a seguito di una specifica valutazione dei rischi delle attività svolte e di una procedura specifica di comunicazione alla Commissione (v. *Considerando* 48 e art. 8, par. 7 e 8, della Direttiva). Peraltro, la formulazione attuale rischierebbe di disincentivare le PMI fino a 50 dipendenti ad adottare o a mantenere il MO 231, con un aggravio di adempimenti che mal si conciliano con le dimensioni organizzative del nostro tessuto produttivo.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Valutazioni e criticità

- Un ulteriore punto prioritario riguarda la necessità di un **adeguato bilanciamento tra l'emersione delle violazioni e i rischi di danni reputazionali all'impresa e al segnalato** (le c.d. “persone coinvolte”), in presenza di segnalazioni che si rivelino false o infondate. In particolare, è necessario: *i)* rafforzare i presupposti alla base delle segnalazioni, a partire dalla precisazione, in tutto il testo del provvedimento, su cosa debba intendersi per “fondati motivi” che le giustificano; *ii)* contenere la discrezionalità del segnalante - anche - in ordine al canale (interno, esterno o tramite divulgazione pubblica) di segnalazione scelto, tenuto conto della necessità, richiesta dalla Direttiva, che il *whistleblower* ritenga altamente probabile che si sia verificata o si verifichi la violazione e che sia in grado di documentare, o comunque suffragare, in modo adeguato la segnalazione, in linea peraltro con quanto emerge dalla Direttiva e dalle indicazioni dell'ANAC; *iii)* rafforzare i presidi di natura sanzionatoria, nel caso di segnalazioni «strumentali» o comunque palesemente infondate.
- Infine, connesso al punto precedente, si evidenzia la necessità di una specifica disciplina per la **tutela della “persona coinvolta”**, che lo Schema non sembra considerare, nonostante la stessa Relazione illustrativa (in riferimento all'art. 12) e la Direttiva (ai *Considerando* 100-102 e agli artt. 22 e 23, par. 2) ne prevedano la protezione al pari del segnalante; occorre quindi riconoscere alla “persona coinvolta” adeguate prerogative di difesa e reazione.

SR
STUDIO | RIVOLA
COMMERCIALISTI & AVVOCATI PER LA COMPLIANCE



Dott. Edoardo Rivola



Compliance Network

RETE PROFESSIONALE DI CONSULENZA E FORMAZIONE ALLE IMPRESE E ALLA P.A.

**.....GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**